

FONDAZIONE “INYCON”

STATUTO

ART. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art.12 e seguenti del codice civile, LA FONDAZIONE – Centro di Innovazione, Formazione, Promozione e Sviluppo Territoriale, denominata “INYCON”.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ART.2 - SEDE

La Fondazione ed i suoi organi hanno sede in Menfi.

ART.3 – DURATA

La durata della Fondazione è illimitata. Potrà essere sciolta con voto unanime dei soci .

ART.4 – SCOPI E FINALITA’

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone, con un’offerta di alto livello professionale, di creare i presupposti organizzativi e d’impresa legati alla formazione continua e a insegnamenti superiori nell’ambito della filiera del mondo vitivinicolo, delle produzioni tipiche, del turismo enogastronomico e dei servizi ad essi collegati. L’offerta è in particolar modo rivolta ai giovani che intendono entrare e qualificarsi in questi settori, ai tecnici che già vi operano, alle imprese, alle cooperative e alle istituzioni dello sviluppo locale.

Gli scopi della Fondazione potranno venire perseguiti mediante:

- l'organizzazione e la gestione di un centro di innovazione, di formazione e alta formazione, di promozione per lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse (prodotti, turismo sostenibile, valorizzazione del territorio);
- lo sviluppo di nuove figure professionali e nuove capacità imprenditoriali;
- l'organizzazione dell'immagine coordinata del "sistema territoriale";
- l'organizzazione di uno sportello informativo, consulenziale e di trasferimento tecnologico ed di diffusione del know-how organizzativo manageriale;
- favorire la diffusione della conoscenza delle realtà territoriali sia per quanto attiene gli aspetti ecologici-paesaggistici sia per quanto attiene quelli storico-culturali;
- favorire, più in generale, una più accentuata presenza dei flussi turistici, ed in particolare di "turismo sostenibile" e quindi un indiretto sviluppo dei benefici economici per gli operatori del sistema turistico, agriturismo, del turismo rurale e del sistema dell'ospitalità in genere;
- favorire una più attenta e diretta partecipazione dei produttori allo sviluppo locale ed alla valorizzazione delle proprie attività;
- promuovere direttamente ed indirettamente la crescita di nuove attività economicamente valide e di nuove figure professionali in qualità di "agenti dello sviluppo" (alla promozione globale del territorio);
- l'organizzazione di convegni, manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti locali, mostre, esposizioni, cineforum ed altre attività promozionali;

- l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione
- la creazione ed edizione di materiali didattici a stampa e/o formato elettronico;
- attività editoriale con pubblicazione di cataloghi e materiali informativi;
- assumere ed adottare ogni iniziativa che sia ritenuta utile ed opportuna per il perseguimento dei fini della Fondazione, anche attraverso il sistema della convenzione con altri soggetti;

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni, i diritti e le somme di cui all'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione.

Per garantire il funzionamento della Fondazione il suo patrimonio viene assicurato da ciascun socio che verserà il proprio contributo annuale, con impegno quinquennale, dandone comunicazione alla Fondazione su apposito modulo predisposto dalla stessa. Il contributo annuo minimo per ciascun socio è fissato in € 500,00 (diconsi Euro cinquecento). Tale contributo potrà essere rideterminato, se ritenuto necessario, dall'assemblea dei soci.

ART.6 – ENTRATE.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate.

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.5;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti

pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- dalle entrate derivanti da eventuali attività connesse:

I contributi non costituiscono incremento del patrimonio.

ART.7 – DEI PARTECIPANTI E DEGLI ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Fanno parte della Fondazione quali membri dell'assemblea:

- Il Sindaco del Comune di Menfi o un suo delegato e quanti, soggetti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, Enti Locali, Università, Istituti di Ricerca e Formazione, Enti pubblici di interesse economico e territoriale, Istituti di Credito, Società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, associazioni professionali e di categoria, associazioni riconosciute, faranno domanda e sottoscriveranno l'atto costitutivo.

Possono aderire alla Fondazione, anche successivamente alla sua costituzione, i soggetti pubblici e privati, la cui domanda di adesione sia stata accolta. Le domande di adesione sono esaminate e decise dal Consiglio di Amministrazione, salvo convalida dell'assemblea.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.

ART.8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;

- il presidente del consiglio di amministrazione;
- il direttore generale;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART.9 – DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la presiede; l’ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Essa si riunisce almeno due volte all’anno in via ordinaria, la prima per l’approvazione del bilancio e dei programmi d’attività e la seconda, del conto consuntivo finale sulla base degli atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Può essere convocata in via straordinaria per deliberare in merito alla sede della Fondazione, alla sua durata e al suo scioglimento, alle variazioni dello statuto, su ogni questione che le venga demandata dal Consiglio di Amministrazione, o qualora ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea.

Ove si ritenga opportuno, l’assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione, previa sua cooptazione, elegge un Presidente onorario, scegliendolo fra le personalità che si siano distinte nei campi d’interesse della Fondazione.

I membri che fanno parte dell’Assemblea in ragione del loro ufficio durano in carica fino a quando ricoprono l’ufficio stesso.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è legittimamente costituita e può assumere le proprie deliberazioni anche in mancanza dell’avvenuta nomina e/o dell’avvenuta

partecipazione alla Fondazione di alcuno dei soggetti di cui al superiore articolo 7, fermo restando la rilevanza del quorum costitutivo e deliberativo di cui al successivo art.13.

All'Assemblea compete:

- approvare, in via ordinaria, il bilancio preventivo ed il programma di attività, nonché il conto consuntivo ed i regolamenti interni,
- deliberare, in via straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, intorno a:
 - la sede, la durata, lo scioglimento della Fondazione, le variazioni dello statuto, dei regolamenti interni, del bilancio, dei programmi ed ogni altra questione che le venga sottoposta;
 - cooptare e nominare un Presidente onorario, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - nominare il Consiglio di Amministrazione;
 - nominare il Collegio dei revisori dei Conti.
 - determinare l'eventuale compenso o gettone di presenza da destinare ai soggetti che ricoprono cariche sociali.

L'assemblea, può cooptare fino a due componenti, che entrano a far parte dell'assemblea stessa, scelti fra le personalità che, nei vari campi di interesse della Fondazione, si siano distinte per particolari meriti od iniziative.

ART.11 – DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea. Sarà l'Assemblea che fisserà il numero di componenti: i

primi amministratori e i rispettivi ruoli saranno stabiliti dai soggetti che prenderanno parte all'atto costitutivo. Gli amministratori durano in carica da tre a cinque anni. Sarà l'Assemblea che in sede di nomina ne determinerà la durata, fissandola tra il termine minimo e quello massimo sopra indicati. Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea, prima della scadenza, per giustificati motivi. I membri del Consiglio nominati nel corso del mandato in sostituzione di membri decaduti, deceduti o dimessi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale entrano a far parte. I membri che fanno parte del Consiglio in ragione del loro ufficio durano in carica fino a quando ricoprono l'ufficio stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci.

Il Sindaco del Comune di Menfi o il suo delegato è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Fa, altresì, parte di diritto del consiglio di Amministrazione un membro nominato dal Sindaco del Comune di Menfi in rappresentanza della pluralità degli interessi della comunità.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

ART.12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Compete al Consiglio.

- predisporre il bilancio preventivo per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di settembre;
- predisporre il conto consuntivo finale entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce; i programmi pluriennali e annuali di attività, la relazione di corredo al bilancio preventivo e il conto consuntivo; i regolamenti interni;
- tenere il ruolo dei componenti dell'Assemblea dei Soci verificandone i requisiti;
- prendere in esame le domande di adesione e decidere insindacabilmente in ordine ad esse;
- proporre all'Assemblea in via straordinaria le variazioni di statuto che risultassero necessarie ed opportune, nonché quelle di bilancio e di programma e le deliberazioni su altre questioni che siano pertinenti alle attribuzioni dell'Assemblea;
- provvedere alla nomina del Direttore Generale;
- provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare i poteri che ritiene di conferire al Direttore Generale in aggiunta a quelli già previsti per statuto;
- assumere le decisioni: in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento dell'attività; nonché, in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni, all'organizzazione del lavoro, etc;

- deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
- fissare l'ordine del giorno delle sedute delle assemblee predisponendone i provvedimenti da adottare.

ART.13 – VALIDITA' DELLE ADUNANZE, DEI VERBALI E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono riportati in appositi registri.

Per quanto non dispone il presente Statuto il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione è disciplinato dalle norme del codice civile.

ART.14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina di un Vice Presidente.

Al Presidente compete:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione e la presidenza dell'Assemblea in seduta ordinaria e

straordinaria;

- la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'o.d.g del consiglio d'Amministrazione;

- l'adozione di ogni provvedimento anche di competenza del Consiglio di Amministrazione necessario in caso di urgenza, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente egli viene sostituito dal Vice Presidente.

Al Vice Presidente, che fa parte del Consiglio d'Amministrazione, possono essere delegate specifiche funzioni anche in via normale.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano stati conferiti dal Consiglio d'Amministrazione e dal Presidente. Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione, nonché al successivo controllo;

- alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- collabora con il Comitato Scientifico alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio d'Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla l'attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

ART. 16– COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un collegio di Revisori di Conti, formato da tre membri che durano in carica tre esercizi e sono nominati dall'assemblea, tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, e possono essere rinnovabili.

I Revisori dei Conti riferiscono all'Assemblea e partecipano alle sue sedute e a quelle del Consiglio d'Amministrazione.

Le riunioni del Collegio dei Revisori del Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 17 - COMITATO SCIENTIFICO

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità e per garantire la qualità delle iniziative della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione si avvale di un Comitato Scientifico, composto da tre a nove membri, nominati dallo

stesso Consiglio di Amministrazione, tra persone particolarmente esperte, appartenenti a differenti aree scientifiche e disciplinari, nei settori in cui intende rivolgersi l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico predispone programmi di lavori e di interventi da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione ed espleta funzione consultiva sugli argomenti e iniziative che lo stesso Consiglio d'Amministrazione sottopone al suo esame.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere invitati sia alle riunioni dell'Assemblea che del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 18 - I BILANCI

Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare dal 1° Gennaio al 31 dicembre.

L'Assemblea convocata in seduta ordinaria approva:

- entro il mese di settembre il bilancio preventivo dell'anno successivo, accompagnato dal programma annuale di attività;
- entro il mese di febbraio, il conto consuntivo finale dell'anno precedente, corredato dalla relazione del Direttore Generale e da quella resa dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 19 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberarsi con unanimità dei voti da parte dei rappresentanti degli Enti e soggetti aderenti, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

ART. 20 - REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione si darà un regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Esso deve tener conto dei seguenti indirizzi di massima:

- Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione si avvale di personale messo a disposizione in via permanente o temporanea dai soggetti facenti parte della Fondazione. Nel caso in cui si manifestino ulteriori e diverse esigenze, la Fondazione può fare ricorso anche a collaboratori esterni.
- La Fondazione utilizzerà in via prioritaria le strutture, i luoghi e gli strumenti di pertinenza dei soggetti rappresentati nell'assemblea che a ciò consentano.

Il Regolamento dovrà prevedere:

- le modalità di versamento e l'entità dei contributi annuali dei partecipanti e degli aderenti per finanziare l'attività;
- le modalità ed i criteri di erogazione delle rendite, dei contributi e delle sponsorizzazioni, per finanziare le attività ed il funzionamento della Fondazione;
- le disposizioni per i contratti di lavoro e di incarichi professionali;
- la disciplina delle attività direttamente organizzate dalla Fondazione o dalla stessa patrocinate, nonché i rapporti sia con gli Enti e le Associazioni aderenti alla Fondazione, sia verso terzi.

ART.21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolata dal presente Statuto,

si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

ART.22 – NORME TRANSITORIE

Il primo anno Sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita la Fondazione e termina il 31 dicembre successivo.

Il primo Collegio dei Revisori viene nominato dai Soci in occasione della stipula dell'atto costitutivo.

L'ammontare del primo contributo di cui all'art.5 viene determinato dai Soci in sede di stipula dell'atto costitutivo.